

SENTENZA C. COST. N. 182 DEL 7 GIUGNO 2011

Impatto sulla ripartizione delle competenze
Stato – Regioni

GIUDIZIO LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE	Legge Regione Toscana 29 dicembre 2010, n.65 <i>(Legge finanziaria per l'anno 2011)</i> <ul style="list-style-type: none">• Art. 1, comma 1 - La norma consente alla Giunta una “modulazione delle percentuali di risparmio in misura diversa” rispetto a quella rigidamente determinata dalla disposizione statale (Art. 6 del D.L. 78/2010.• Art. 12, comma 2 – La norma dispone che enti e aziende del servizio sanitario regionale limitino le spese per il personale all'ammontare sostenuto nel 2006, ridotto dell'1,4%.
MATERIA	Contenimento della spesa
LIMITI VIOLATI	<ul style="list-style-type: none">• Art. 117, terzo comma, Cost. - per contrasto della normativa censurata con l'art. 6 del D.L. 78 2010 (prescrizioni tagli di spesa), contenente disposizioni che costituiscono principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica
RICORRENTE	Stato
RESISTENTE	Regione Toscana

<p>DECISIONE</p>	<p>La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma 1, della legge della Regione toscana n.65 del 2010, promossa dallo Stato, in riferimento all'art.117, terzo comma, della Costituzione.</p> <p>Per lo Stato, la disposizione impugnata, nel consentire alla giunta regionale di determinare l'ammontare complessivo della riduzione delle proprie spese di funzionamento, rispetto al livello raggiunto nel 2009, contrasterebbe con l'art.6 del decreto-legge 78/2010 (misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria) conv. nella legge 122/2010. Disponendo, inoltre, l'art.6, al comma 20, che le singole disposizioni, con le quali sono stati indicati i tagli nel corpo dello stesso articolo 6, costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica, il contrasto con tali disposizioni, da parte delle leggi regionali, si tradurrebbe in una aperta violazione dell'art.117, terzo comma Cost.</p> <p><u>La Corte non ha accettato il presupposto interpretativo dello Stato in base al quale l'art.6 debba trovare integrale applicazione nei confronti delle Regioni,</u> che sarebbero così obbligate ad operare una contrazione di singole voci di spesa, proprio nella misura prescritta per le amministrazioni dello Stato.</p> <p>Richiamando la sua costante giurisprudenza, la Corte ha precisato che il legislatore statale, con una disciplina di principio può legittimamente imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, <u>tuttavia quei vincoli, perché possano considerarsi rispettosi dell'autonomia delle regioni e degli enti locali, devono avere un carattere complessivo, ma non di dettaglio</u> (che, in quanto tale si tradurrebbe in un'invasione delle competenze regionali). La Corte precisa inoltre che l'erroneità del presupposto interpretativo posto a base del ricorso proposto dalla Stato determina l'infondatezza della questione.</p>
------------------	---

<p>DECISIONE</p>	<p>La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.12, comma 2, lett.b), della legge della Regione Toscana 29 dicembre 2010, n.65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) in quanto difforme dall'art. 2, comma 71, della legge 191 del 2009 che esprimerebbe una norma di principio di coordinamento della finanza pubblica, la violazione del quale si tradurrebbe in violazione dell'art.117, comma 3 della cost..</p> <p>Il legislatore toscano prendendo in considerazione, quale base di riferimento per contenere la spesa in questione l'anno 2006, anziché l'anno 2004, indicato dall'art.2, comma 71, della legge 191 del 2009, permette un incremento della spesa del personale sanitario per l'anno 2011.</p> <p>Per la Corte, l'anno di riferimento per contenere la spesa è il 2004 in considerazione che il suddetto art. 2, comma 71 della legge 191/2009 (norma di principio) si salda con l'art.1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006 che, nel prevedere la diminuzione della spesa per il triennio 2007-2009, si agganciava all'ammontare raggiunto nel 2004, diminuito dell'1,4%.</p> <p>Sull'attribuzione della natura di principio delle norme interposte richiamate, la Corte si è espressa con le sentenze n.333/2010, 68/2011; e in riferimento all'art.1, comma 565, della legge n.296 del 2006 con la sentenza 120/2008.</p>
<p>IMPATTO SULLA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE NORMATIVE</p>	<p>Con la sentenza la Corte ha ribadito il carattere di principio delle norme interposte richiamate e ne ha delimitato l'ambito di azione.</p>